CITTÀDI MONOPOLI

70043 PROVINCIA DI BARI

POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.0929 **Ord. n.009**

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che per facilitare le operazioni di carico e scarico nel centro abitato, senza che le stesse creino turbative e/o rallentamenti nel traffico cittadino, è opportuno individuare delle aree di sosta a tal fine destinate, con limitazioni di orari e di tempo nell'arco delle 24 ore giornaliere;
LETTE diverse missive di commercianti i quali lamentando la penuria di aree di parcheggio libere, specialmente nella zona del centro cittadino, al fine di non creare intralci e pericoli alla circolazione veicolare, dovute a momentanee soste non proprio rispettose delle norme che regolano la circolazione stradale, chiedono la possibilità di regolamentare delle soste destinate al carico e allo scarico delle merci, con limitazione di orari nel corso della giornata;
RITENUTO di dover accogliere le richieste avanzate dai commercianti e considerato che effettivamente allo stato attuale l'aumento vertiginoso del traffico rende di conseguenza sempre meno probabile riuscire a reperire aree di sosta libere, per cui per agevolare le operazioni di cui in premessa, occorre regolamentare e destinare lungo le arre di parcheggio presenti nel centro cittadino, alcuni stalli a tale scopo destinati, limitandone comunque le ore e la durata di utilizzo;
VISTI gli artt. 5/3°comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

O R D I N A

L'istituzione di un'area destinata alla sosta per carico e scarico, solo giorni feriali, nelle seguenti vie del centro abitato, con apposizione del dispositivo indicante l'orario di arrivo, all'interno del veicolo e visibile dall'esterno, secondo le seguenti modalità:

1. **Via Cialdini n°43, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 05:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;**
2. **Via Buonarroti n°17/19, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 190:00;**
3. **Via Sant'Angelo, ultimo tratto – lato chiesa, prima dell'intersezione con Via San Domenico, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;**
4. **Larghetto Garibaldi, Piazza Garibaldi e Via Amalfitana con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00, a modifica ed integrazione di precedenti ordinanze dirigenziali n°115 del 23.04.2008 e n°144 del 15.05.2008 che individuavano i siti ma non la fascia oraria di validità, senza esclusione delle giornate festive;**
5. **Via Gramsci n°20, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;**
6. **Piazza San Francesco da Paola n°12/C, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;**
7. **Via Europa Libera n°6, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;**

8. **Via Amleto Pesce n°151, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;**
9. **Via Arenazza n°10/A, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;**
10. **Via Canonico Giuseppe del Drago, nel luogo posto di fronte e in prossimità del civico n°34, con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, a parziale modifica ed integrazione di precedente ordinanza dirigenziale n°162 del 11.06.2008 che non prevedeva la validità ai soli giorni lavorativi.**

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale fissa ed orizzontale, ed integra e modifica precedenti provvedimenti aventi stesse finalità relativamente ai punti 4 e 10.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli **ORGANI DI POLIZIA**, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

A V V I S A

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

D I S P O N E

di questa Ordinanza:
❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 gennaio 2010

M.llo T/f_____

IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale

_____

(*Dott.Michele Magg.PALUMBO*)